

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1342-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE LAURICELLA)

Comunicata alla Presidenza il 20 febbraio 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre 1993

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica
e col Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 1996

INDICE

| | | |
|---|-------------|---|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Pareri: | | |
| - della 1 ^a Commissione permanente | » | 4 |
| - della 5 ^a Commissione permanente | » | 5 |
| Disegno di legge | » | 6 |

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo bilaterale del 13 settembre 1993 sostituisce un testo analogo stipulato nel 1986, che conteneva alcune lacune soprattutto in materia previdenziale. Per comprendere la rilevanza di tali questioni nei rapporti bilaterali tra i due paesi, si deve considerare che in Australia vengono erogate più di 40.000 pensioni italiane e in Italia circa 11.000 pensioni australiane.

Gli aspetti qualificanti del nuovo Accordo sono l'esclusione delle maggiorazioni sociali e degli assegni familiari italiani dalla valutazione del reddito ai fini delle pensioni australiane - in aggiunta al beneficio già previsto concernente l'esclusione dell'integrazione al minimo da tale valutazione - nonché l'esclusione delle pensioni sociali italiane ai fini delle sole pensioni australiane pagate in Italia e l'esclusione delle maggiorazioni familiari australiane per l'integrazione al minimo delle prestazioni previdenziali

italiane. Inoltre, in deroga a una legge australiana del 1992, sarà possibile ripristinare le pensioni australiane già pagate a vedove di emigrati italiani che non abbiano mai risieduto in Australia.

Dall'Accordo deriveranno maggiori oneri finanziari solo in relazione alla garanzia di trattamento minimo sul territorio italiano prevista dall'articolo 12 per i titolari di pensione residenti in Italia, allo scopo di adeguare il trattamento previsto dall'Accordo stesso a un principio ormai accettato in ambito comunitario. Tale maggiore onere è valutato in 1.600 milioni di lire per l'anno 1997 e in 4.400 milioni annui a decorrere dal 1998.

La Commissione ha riconosciuto l'opportunità di una rapida ratifica di tale Accordo.

LAURICELLA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PINGGERA)

4 febbraio 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, un parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

11 febbraio 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.600 milioni per l'anno 1997 e in lire 4.440 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1997 e 1998 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

